

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 91/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI E MODALITA' PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FASE DEI PLAY-OFF PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA – NELLA FASE DEI PLAY – OFF PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA FEMMINILE – NELLE GARE PER L'AMMISSIONE ALLA II^ FASE E NELLE GARE DELLA II^ FASE DI PLAY OFF PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA UNDER 21 PER LA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 DI CALCIO A CINQUE

Il Presidente Federale,

- Preso atto della richiesta della Divisione Calcio a 5 di abbreviare i termini, nella stagione sportiva 2011/2012, per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alla Fase di Play Off per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia, alla fase dei Play-Off per l'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia Femminile e nelle gare per l'ammissione alla II ^ fase e nelle gare della II^ fase dei Play Off per l'assegnazione del Titolo di Campione d'Italia Under 21;
- considerato la particolare articolazione del Campionato nazionale di Serie A di Calcio a Cinque, del Campionato nazionale di Serie A di Calcio a Cinque Femminile e del Campionato Nazionale Under 21 di Calcio a Cinque della stagione sportiva 2011/2012 che, al termine della stagione regolare, prevedono lo svolgimento di gare per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia (Play Off) e di Campione d'Italia Under 21 (Gare per l'ammissione alla II^ Fase di Play Off e II^ fase dei Play Off):
- considerato il ristretto margine temporale del calendario degli incontri interessanti i Play Off e le gare per l'ammissione alla II^ Fase di Play Off;
- ravvisata la esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29, commi 3), 5) e 7) del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva:

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b, comma 6 lett. b e comma 8 lett. b del Codice di giustizia Sportiva, dovranno essere preannunciati per iscritto in duplice copia agli arbitri della gara, entro 30 minuti dal termine della stessa;

gli arbitri provvederanno a consegnare copia del preannuncio alla controparte, annotando tale adempimento sul referto di gara alla voce "varie";

gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti dalla società interessata con atto motivato da trasmettere alla società controinteressata, e pervenire in uno con la prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello della effettuazione della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante e in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, al Giudice Sportivo entro le ore 11.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;

gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato delle gare, devono essere proposti con atto motivato da trasmettere alla società, in uno alla prova di ricezione da parte di tale società, alla Corte di Giustizia Federale entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il Comunicato Ufficiale relativo alla decisione del giudice sportivo, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire con atto da trasmettere alla società appellante, in uno alla prova di ricezione dell'atto da parte di tale società, alla Corte di Giustizia Federale, entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la Corte di Giustizia Federale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire a mezzo fax e dovranno pervenire entro i termini sopra indicati;

Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo;

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 NOVEMBRE 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete